



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 6 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 14/09/2020

Numero Registro Dipartimento: 844

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9356 del 15/09/2020

**OGGETTO: REG. (CE) N. 1308/2013 REG. (CE) 606/2009 (DAL 07.12.2019 REG. UE 2019/934)
LEGGE 238/2016 AUTORIZZAZIONE, PER LE PRODUZIONI VITICOLE DELLA REGIONE
CALABRIA ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI VINI.
CAMPAGNA VENDEMMIALE 2020/2021.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Il Dirigente *reggente del Settore n.6*

Visti/e

- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 e dal D.lgs. n. 29/1993” e successive modifiche ed integrazioni e l’art. 1 del D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione”;
- Il D.P.G.R. n. 59 del 18.05.2020 con il quale è stato conferito al Dott. Giacomo Giovinazzo l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- il D.D.G. n. 6756 del 25/06/2020, con il quale è stato conferito all’ avv. Rodolfo Elia l’incarico di Dirigente reggente del Settore n. 7 “P.S.R. 2014/2020, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle O.P.” del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, ora Settore n.6 a seguito del decreto del D.G. di micro-organizzazione n.6956 del 2.7.2020;
- la nota SIAR n.172112 del 03/05/2019, con la quale è stata attribuita alla dott.ssa Saveria Maria Nucera la responsabilità U.O. “OCM Vino Gestione Comparto Vitivinicolo”;
- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del consiglio;
- l’allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013, recante norme sulle “Pratiche enologiche di cui all’articolo 80”, parte I “Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico il punto A (limiti di arricchimento) che prevede:
 - al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento (CE) n.1308/2013;
- il punto B (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
- il punto D (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento.
- il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Reg. (CE) n. 606 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; il Reg. Delegato (UE) n. 934 del 12 marzo 2019 che abroga, a far data dal 07.12.2019, il Reg. (CE) n. 606/09 ed integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda fra l’altro le zone viticole, in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e relative restrizioni;
- l’Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 e l’Allegato II Sez. A punto 4. del Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 che si applica a decorrere dal 07.12.2019, che prevedono che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l’arricchimento della partita (“cuvée”) nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

- la Legge 238 del 12 dicembre 2016 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, in particolare l’articolo 10, comma 2 il quale stabilisce che, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”;

Considerato che

- alcune ditte, Organizzazioni di categoria, tra le quali Coldiretti Calabria, Confagricoltura Calabria e il Consorzio dei Vini DOC Cirò e Melissa (note siar n. 282567 del 7/9/2020, n. 286928 del 08/09/2020 e n. 280989 del 4/9/2020) hanno avanzato richiesta di autorizzazione per l’aumento nella misura del 1,5 % volum., del titolo alcolometrico naturale delle uve fresche e dei mosti della vendemmia 2020/2021, destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC/DOCG) nonché delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Calabria;
- ai fini della classificazione delle zone viticole suddette (appendice I del Regolamento (CE) n. 1308/2013), la Regione Calabria è inserita nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell’arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a gradi 1,5% vol. (Allegato VIII - pratiche enologiche di cui all’articolo 80 - parte I - arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole - A. Limiti di arricchimento – Paragrafo 2 – comma C);

Tenuto conto della situazione emergenziale da Covid-19 ancora in atto;

Evidenziato che i cambiamenti climatici e i continui attacchi da parte della fauna selvatica alle colture causano ingenti danni anche, in particolare, nel settore vitivinicolo;

Ritenuto, pertanto,

che sussistono le condizioni per l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura dell’1,5% dei prodotti della vendemmia 2020 nella Regione Calabria, condividendo le motivazioni di cui alle richieste;

- di conseguenza, autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura dell’1,5%, dei prodotti destinati a diventare vini generici, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti, ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell’articolo n. 81 del Reg. (CE) 1308/2013;
- autorizzare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per la campagna 2020/2021, consentendo tutte quelle ammesse dall’Allegato VIII - Parte I – Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013,
- di stabilire l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all’allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP;

Dato atto che

il presente decreto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio Regionale;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Maria Nucera, la quale, sulla scorta dell'istruttoria effettuata dalla struttura competente, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

di autorizzare, per la Campagna vendemmiale 2020/2021, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I lettera B del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2020 (Campagna 2020/2021) da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Calabria, destinati a diventare: vini senza DOP/IGP; vini varietali senza DOP/IGP; vini IGP, vini DOP e vini spumanti;

di stabilire che è consentito per la campagna 2020/2021 l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all'allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n.1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP;

di stabilire che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII - Parte I – Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013;

di pubblicare il presente atto integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 6 aprile 2011 a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, e sul sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it- sezione Notizie dai Dipartimenti, tale pubblicazione assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie ;

di procedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33 del 2013;

di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, detto provvedimento:

- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea Ufficio PIUE VII e ICQRF–Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi;
- ICQRF Italia Centrale Ufficio di Roma – via Quintino Sella, 42 – ROMA;
- AGEA - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 – ROMA;

di comunicare la presente determinazione alle Prefetture competenti e all'ICQRF Italia Centrale Ufficio d'area di Cosenza e Lamezia Terme.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

NUCERA SAVERIA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ELIA RODOLFO
(con firma digitale)